

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO

Con la presente richiedo ulteriore documentazione disponibile (disciplinare di gara, materiale integrativo) relativo alla procedura CIG 6019795BF9 (Procedura per l'affidamento di un appalto di servizi di ricerca e sviluppo (appalto pubblico pre-commerciale), ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006, relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, funzionali alla realizzazione di un nuovo dispositivo per il controllo attivo del rumore ANC finalizzato all'abbattimento del rumore da traffico)

RISPOSTA

Come specificato nel bando di gara, la documentazione completa inerente la procedura di gara in questione può essere reperita nel sito *internet* della società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa: www.cavspa.it

QUESITO

Lo scrivente è referente scientifico per l'Italia di un team di ricerca e sviluppo, spin off di una università straniera, con sede in uno Stato dell'Unione europea, operativo anche in Italia per clienti pubblici e privati. Vorrei un chiarimento in merito alle eventuali modalità/limitazioni per la partecipazione alla gara. Può partecipare il team di ricerca come soggetto legato all'università? E' necessario che ci sia una figura societaria di riferimento? E' richiesto che il referente e quindi legale rappresentante del soggetto partecipante sia comunque un soggetto abilitato in Italia?

RISPOSTA

Con riferimento al quesito si rinvia alla normativa sotto richiamata.

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara (pag. 12) sono ammessi a partecipare i soggetti individuati all'art. 34, co. 1, del d.lgs. 163/2006 ed ai soggetti descritti nell'art. 2, punto 10, della direttiva 2014/24/CE ivi inclusi gli enti pubblici che abbiano finalità istituzionali coerenti con la presente procedura.

L'art. 34, co. 1, del d.lgs. 163/2006 così dispone: “Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (126)

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; (132)

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; (132)

e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37; (129)

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; (132)

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi”.

Secondo l'art. 3, co. 22, del d.lgs. 163/2006 il termine «operatore economico» “comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi”.

A norma dell'art. 3, co. 19, del d.lgs. 163/2006 i termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» “designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”.

L'art. 2, co. 1, punto 10, della direttiva 2014/24/UE definisce l'«operatore economico»: come “una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.

L'art. 19, co. 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce che “gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche”.

QUESITO

Nella documentazione richiesta per la fase 1 non viene mai citata esplicitamente la richiesta a presentare un portfolio dei lavori realizzati ne tantomeno dei campioni di soluzioni tecniche e/o materiali già sviluppati per problematiche analoghe o comunque aderenti all'oggetto della gara. Dato che nella nostra esperienza questa è invece una prassi per gare di questo tipo, ci chiediamo se la presentazione di un portfolio e di materiali/soluzioni campione sia considerata come causa di esclusione dalla gara o se al contrario sia un requisito necessario per parteciparvi.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito si evidenzia che né il bando di gara e neppure il correlato disciplinare richiedono per la partecipazione alla procedura d'appalto in oggetto il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di requisiti di capacità tecnica e professionale da parte del concorrente.